

Dott. Andrea Mancino
Coordinatore Commissione Fiscale CONI

AUDIZIONE DEL 1 MARZO 2023

COMMISSIONI RIUNITE
VII (Cultura Scienza e istruzione) e XI (Lavoro Pubblico e
privato)

Relazione

Premessa

Le disposizioni contenute nei decreti attuativi, come previsto dalla Legge Delega 86/19, potranno essere integrate o corrette entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, ma, considerato l'impatto che alcune norme potrebbero avere sul mondo sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione delle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, alcune considerazioni preliminari finalizzate a garantire una immediata applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo, nel rispetto del principio di semplificazione e di coordinamento normativo richiamato dalla Legge Delega 86/19.

Osservazioni Preliminari

Le disposizioni previste dal D.Lgs.36/21 in materia di lavoro sportivo, presuppongono un corretto ed efficace sistema di controllo sulla natura dei soggetti che erogano i compensi (asd, ssd e altri organismi iscritti nel RUNTS) e sulla tipologia di attività svolte (sportive, didattiche o formative).

Tale controllo, non può prescindere da un diretto coinvolgimento del CONI, del CIP e dei singoli Organismi Affilianti (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva).

In primo luogo sarebbe, pertanto, auspicabile, una definizione puntuale e non generica di Sport maggiormente attinente alle finalità della Riforma, distinguendo le "Discipline Sportive Dilettantistiche", la cui declinazione è effettuata dal CONI e dal CIP nel rispetto delle indicazioni degli Organismi internazionali di cui fanno parte (CIO e IPC), da ogni altro tipo di "Attività Sportiva Dilettantistica".

Tale precisazione sarebbe peraltro coerente con il dettato dell'art. 10, D.lgs. 36/21 che, delegando il riconoscimento a fini sportivi agli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS), di fatto lo limita ai soli enti sportivi (asd e ssd) che hanno ad oggetto le discipline sportive per le quali gli stessi Organismi sono riconosciuti dal CONI e dal CIP.

La definizione delle Discipline Sportive Dilettantistiche, assume infatti rilievo anche al fine di determinare le mansioni e l'attinenza delle stesse allo svolgimento delle attività per le quali è possibile definire un soggetto "lavoratore sportivo".

Appare, quindi necessario che le attività sportive, didattiche e formative siano svolte nell'ambito dei programmi stabiliti dall'Organismo Affiliante che dovrà assumere la responsabilità del controllo ai fini della permanenza della singola asd o ssd nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Altro aspetto da chiarire è quello relativo alle attività che devono essere svolte da un ente sportivo per poter mantenere l'iscrizione nel Registro.

L'art. 5, D.Lgs. 39/21 prevede che nel Registro siano “iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”

Dalla lettura emerge il dubbio che l'iscrizione sia subordinata allo svolgimento contemporaneo sia di attività sportive agonistiche che di attività didattiche e formative.

In questo caso si correrebbe il rischio di penalizzare gli enti sportivi che praticano solo una delle tre attività, mentre sarebbe opportuno precisare che basti svolgere almeno una delle tre per mantenere l'iscrizione nel registro.

D.Lgs. 36/21 - Titolo V - Lavoro Sportivo

Il titolo V del D.lgs. 36/21, detta le disposizioni in materia di lavoro sportivo che entreranno in vigore dal prossimo 1 luglio 2023.

È opportuno sottolineare che le modifiche introdotte con il D.Lgs. del 5.10.2022, n. 163 sono frutto di un lavoro attento volto a garantire importanti semplificazioni e agevolazioni, fiscali e previdenziali, per gli enti sportivi.

Restano però alcuni temi per i quali è auspicabile un ulteriore intervento da parte del legislatore per rendere la norma maggiormente coerente con le esigenze reali del mondo sportivo.

I temi sui cui si intende porre l'attenzione sono i seguenti:

1. Tipologia di rapporto di lavoro;
2. Definizione Mansioni;
3. Collaborazioni Amministrativo-Gestionali;
4. Trattamento delle prestazioni occasionali che prevedono rimborsi/indennità di valore esiguo;
5. Premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive;
6. Direttori di Gara
7. Definizione delle regole per le collaborazioni con i dipendenti della Pubblica Amministrazione;

1 – Tipologia di rapporto di lavoro

Le diverse sentenze emanate dalla Cassazione nel corso del 2022 hanno definitivamente sancito l'inapplicabilità del regime dei redditi diversi (art.67, co.1, lett.m) a tutti quei casi in cui il collaboratore svolga con continuità e con professionalità la propria prestazione in ambito sportivo.

Da tale assunto deriva che ogni tipo di prestazione svolta in ambito sportivo deve necessariamente rientrare in una delle forme previste dall'ordinamento alla stregua di quanto previsto per gli altri settori produttivi.

L'attuale formulazione dell'art. 25, D.Lgs. 36/21, prevede che l'attività di lavoro in ambito sportivo può costituire rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.409, co.1, n. 3 del codice di procedura civile.

Viene altresì introdotta dall'art.28 una presunzione per le collaborazioni coordinate e continuative basata sul numero di ore di lavoro settimanali (non superiori a 18 escluse quelle dedicate alla partecipazione a manifestazioni sportive) e sulla mansione svolta (prestazioni rientranti nei regolamenti delle FSN, DSA, EPS).

Sarebbe opportuno incrementare il numero di ore da 18 a 24 al fine di rendere tale disposizione compatibile con le effettive esigenze del mondo sportivo dilettantistico.

Tale presunzione non impedisce che possa essere applicato il contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa anche nel caso in cui la prestazione superi il numero di ore previsto (18 o 24), ma non consente di escludere che in caso di contestazione il medesimo rapporto, per le modalità con cui è svolto, possa essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato.

Si evidenzia che fin dagli anni '90 la Corte Costituzionale ha sancito il principio di indisponibilità del tipo anche per il legislatore prevedendo che nemmeno quest'ultimo possa escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, né può predeterminare aprioristicamente un'area di inoperatività del contratto di lavoro subordinato, ma sarà solo il giudice a decidere sulla reale natura del rapporto.

Da tale assunto è evidente che la presunzione introdotta non tutela pienamente la asd o la ssd da eventuali contestazioni dovessero essere mosse dal collaboratore o dall'ente accertatore circa la natura del rapporto. Inoltre, tale tipo di presunzione, non ponendo alcun limite di natura reddituale, equipara iniquamente piccole asd/ssd alle associazioni o società sportive di maggiori dimensioni.

Sulla base di tali considerazioni, volendo agevolare l'introduzione di un nuovo regime giuslavoristico è necessario che la norma coniughi la necessità di garantire le giuste tutele previdenziali e assistenziali ai soggetti che operano nello sport con le esigenze degli enti sportivi di essere garantiti da future contestazioni.

In questa ottica sarebbe auspicabile introdurre anche per i contratti di lavoro subordinato sportivo le medesime aliquote contributive previste per le collaborazioni coordinate e continuative (25%) fino ad una soglia di reddito prefissata (ad esempio 25.000 euro) applicando le medesime soglie di esenzione previdenziale (euro 5.000) e la riduzione al 50% dei contributi fino al 31.12.2027, previste per le collaborazioni coordinate e continuative.

Oltre tale soglia di reddito, per l'eccedenza, dovranno essere applicate le aliquote previdenziali ordinarie previste per il lavoro subordinato, ferme restando le soglie di esenzione fiscale attualmente previste (euro 15.000) e la riduzione al 50% dei contributi fino al 31.12.2027

Tale scelta, oltre a consentire un corretto inquadramento evitando inutili e dannose forzature, consentirebbe anche di creare una differenza tra le diverse società sportive in funzione non delle ore, ma dei compensi effettivamente erogati.

Accanto a questo aspetto è necessario affrontare anche il problema dei contributi definiti “silenti”.

La previsione di una riduzione del 50% dei contributi fino al 31.12.2027 di fatto renderà i versamenti contributivi non rilevanti ai fini pensionistici per i singoli collaboratori/lavoratori, qualora non fosse raggiunto il minimale previsto dall'INPS.

Sarebbe opportuno valutare, con il MEF e con il Ministero del Lavoro la possibilità di intervento prevedendo non aliquote ridotte del 50%, ma sgravi contributivi del 50% riconoscendo al lavoratore/collaboratore contributi figurativi pieni fino al 31.12.2027.

Tale intervento dovrà essere valutato considerando che, mentre fino ad oggi, pur non essendo versati contributi previdenziali, i singoli soggetti hanno diritto a percepire il trattamento pensionistico minimo (cd pensione sociale) al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge, dal 1 luglio 2023 inizieranno ad essere versati nelle gestioni INPS importi significativi.

2. Definizione Mansioni

L'art. 25 definisce “lavoratore Sportivo” colui che “svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva”

Tale previsione, indicata già dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella lettera circolare 1 del 1 dicembre 2016, è stata foriera di confusione in sede applicativa in quanto ogni organismo affiliante (FSN, DSA, EPS) avevano elaborato mansioni spesso differenti tra loro per cui soggetti svolgenti le medesime mansioni ma per enti sportivi affiliati ad Organismi diversi, avevano trattamenti differenti.

È evidente che la definizione ed elencazione delle mansioni, avendo dirette conseguenze sull'inquadramento del rapporto di lavoro (sportivo o non sportivo), richiede un coordinamento che potrebbe essere affidato dal legislatore al CONI e al CIP, fermo restando che l'elenco suddiviso per ciascuna disciplina sportiva dilettantistica dovrà essere approvato dal Ministero del Lavoro.

3. Collaborazioni Amministrativo-Gestionali

L'art. 25 esclude tali collaborazioni da quelle previste per il lavoro sportivo, pur prevedendo al successivo art. 37 che per queste si applicano ai fini previdenziali le disposizioni dell'art. 35 commi 2, 8 bis e 8 ter e ai fini tributari le disposizioni dell'art. 36, comma 6.

Di fatto estende alle collaborazioni amministrativo gestionali le medesime agevolazioni previste per le collaborazioni sportive.

Al fine di non creare confusione, se l'intento del legislatore è quello di estendere a tale tipo di collaborazione le medesime agevolazioni previste per il lavoro sportivo sarebbe opportuno aggiungere anche i commi 6 e 7 dell'art. 35 al fine di definire con precisione le aliquote previdenziali applicabili.

4. Trattamento delle prestazioni occasionali che prevedono rimborsi/indennità di valore esiguo;

Questo tema assume notevole rilievo per il mondo sportivo dilettantistico.

L'attuale versione del d.lgs.36/21 prevede solo due figure: Lavoratori Sportivi e Volontari.

I primi sono composti da tutti i tesserati che percepiscono corrispettivi a fronte di prestazioni rientranti tra le mansioni previste dai regolamenti degli organismi affilianti e i secondi sono composti dai soggetti che svolgono a mero titolo volontaristico le proprie prestazioni senza percepire alcun compenso fatta eccezione per i rimborsi analitici in occasione di trasferte fuori dal comune di residenza.

In realtà nello sport dilettantistico vi sono tantissimi soggetti (si pensi ai dirigenti accompagnatori, arbitri e direttori di gara in serie minori) che svolgono occasionalmente alcune mansioni fondamentali per lo svolgimento delle attività sportive e a cui vengono riconosciuti gettoni di modico importo.

È evidente la difficoltà, se non l'impossibilità, di inquadrare tali soggetti tra le figure previste per il lavoro sportivo.

I gettoni erogati in questi casi, non rientrando certamente né tra i redditi di lavoro autonomo né tra quelli di lavoro subordinato, possono essere considerati a pieno titolo redditi diversi ai sensi dell'art.67 del TUIR. Al fine di evitare un utilizzo improprio di tale strumento (come finora avvenuto) potrebbe essere fissato un limite di indennità giornaliera e annuale nonché un limite di giornate in cui possono prestare la loro attività a favore dell'ente sportivo.

5. Premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive

L'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/21, inquadra le somme corrisposte a titolo di premio in occasione di manifestazioni sportive come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, D.P.R. 600/73.

In molteplici casi le manifestazioni sportive prevedono premi di importo esiguo, per i quali gli adempimenti richiesti sarebbero eccessivi rispetto alle somme erogate.

A tal fine sarebbe opportuno prevedere delle soglie di esenzione, anche di importo minimo, in modo da semplificare gli adempimenti.

6. Direttori di Gara

L'art. 25, comma 6 bis, prevede che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di Promozione Sportiva debbano stipulare un contratto individuale con i Direttori di gara e con tutti

i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata nei regolamenti sportivi, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia in merito alla corretta applicazione delle regole che in merito alla rilevazione di tempi e distanze.

Tali soggetti rientrano tra i lavoratori sportivi, per cui gli Organismi Sportivi dovranno applicare ad essi i contratti di lavoro subordinato, autonomo o autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

È evidente che tale disposizione non ha valutato con attenzione le situazioni reali in cui la norma andrà applicata.

In genere le mansioni richiamate dalla norma sono svolte da un numero rilevante di soggetti in occasione delle migliaia di manifestazioni sportive organizzate sul territorio nazionale dai diversi Organismi Sportivi. L'occasionalità della prestazione, legata al singolo evento sportivo, difficilmente consentirà ai singoli Organismi di contrattualizzare tali soggetti.

Pertanto se la disposizione è applicabile nel caso di soggetti che operano in modo continuativo e professionale, difficilmente lo sarà in tutti quei casi in cui la prestazione ha natura non continuativa.

In tali casi normalmente è previsto un mero gettone forfettario di importo esiguo che sarebbe più corretto considerare tra i redditi diversi.

7. Definizione delle regole per le collaborazioni con i dipendenti della Pubblica Amministrazione

Questo tema deve essere affrontato con grande attenzione da parte del legislatore.

Il mondo sportivo si avvale da sempre della preziosa collaborazione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione per il corretto svolgimento delle attività sportive dilettantistiche.

Come noto le Federazioni Sportive Nazionali, ed in particolare quelle che partecipano al programma Olimpico, si avvalgono di tecnici e atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari le cui attività sono fondamentali per raggiungere risultati prestigiosi a livello internazionale.

L'attuale formulazione dell'art. 25, comma 6, esclude le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione dall'elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre prevede che l'attività di tali soggetti possa essere retribuita solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e che il rapporto debba essere ricondotto nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo.

Tale previsione limita, se non addirittura impedisce (come nel caso di soggetti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e ai Corpi civili dello Stato), la possibilità di svolgere attività retribuite.

Sarebbe fondamentale definire, con il supporto dei Ministeri competenti, i criteri e le procedure da adottare per la concessione dell'autorizzazione.

MODIFICHE PROPOSTE

D.Lgs. 36/21

Art.2 - Definizioni

Testo Attuale	Modifiche Proposte (in rosso)	Commento
1. Ai fini del presente decreto, si intende:		
r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;	r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, riconosciuta dal CONI e/o dal C.I.P. priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;	Norma integrata con la frase: "Riconosciuta dal CONI e/o dal CIP" in analogia a quanto previsto dalla lettera z) del presente comma per le Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal C.I.P.
s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;	s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;	Norma integrata con la frase: "Riconosciuta dal CONI e/o dal CIP" in analogia a quanto previsto dalla lettera z) del presente comma per le Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal C.I.P.
v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;	v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, riconosciuta dal CONI , affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;	Norma integrata con la frase: "Riconosciuta dal CONI" in analogia a quanto previsto dalla lettera z) del presente comma per le Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal C.I.P.
dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;	dd) lavoratore sportivo: i soggetti che svolgono mansioni direttamente connesse alla pratica sportiva senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Le mansioni dovranno essere definite con apposito decreto del Ministero del lavoro, sulla base delle indicazioni delineate dal Coni e dal CIP, in collaborazione con l'organo di governo delegato alla gestione dello Sport.	La definizione di lavoratore sportivo appare estremamente restrittiva e non comprende tutti i soggetti che operano e svolgono mansioni direttamente connesse alla pratica sportiva. Si propone una definizione più ampia subordinando l'elenco delle mansioni ad un decreto del Ministero del Lavoro onde evitare abusi e fenomeni elusivi.
gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il	gg) Registro nazionale delle società e associazioni sportive	La definizione è integrata prevedendo che le asd/ssd

<p>registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;</p>	<p>dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e/o dal CIP che svolgono nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP, le attività sportive, didattiche e formative e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva;</p>	<p>debbano essere riconosciute dal Coni e/o dal CIP.</p>
<p>nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;</p>	<p>nn) sport: qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, dal CIP, dal CIO, dall'IPC fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;</p>	<p>La definizione di Sport nell'ambito di una riforma del sistema sportivo non può essere generalizzata, ma deve fare riferimento all'elenco delle discipline sportive per le quali è rilasciato dal Coni e dal CIP il riconoscimento agli organismi affiliati. Ogni altra forma di attività fisica trova collocazione nelle lettere t), ee) e ff). Per le discipline sportive diverse si propone di introdurre la successiva lettera nn1).</p>
	<p>nn1) discipline benessere fisico e attività fisico-ricreativa: qualsiasi attività riconosciuta come tale dal Ministero della Salute</p>	

Art.10 – Riconoscimento ai fini sportivi

Testo Attuale	Modifiche Proposte (in rosso)	Commento
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.	1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI e dal CIP attraverso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva a cui risultano affiliate.	
2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.	2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene attraverso al verifica dei dati periodicamente trasmessi dagli organismi affiliati al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte	La certificazione della effettiva natura dilettantistica non può essere contestuale all'iscrizione nel Registro, ma può essere verificata solo durante l'anno sportivo richiedendo la verifica delle attività effettivamente svolte dall'ente sportivo sotto l'egida del rispettivo organismo affiliante. A tal fine, per non gravare sulle singole asd/ssd è necessario che gli organismi affiliati trasmettano nel Registro i dati in loro possesso relativi alle attività sportive didattiche e formative svolte dai tesserati delle singole asd/ssd.
3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.	3. Il Dipartimento per lo sport, in collaborazione con il CONI e il CIP , esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, che dovrà basarsi sulla verifica dell'attività effettivamente svolta sotto l'egida degli organismi affiliati.	La verifica costante dei dati relativi alle singole asd/ssd può consentire l'esercizio delle funzioni ispettive del Dipartimento e dovrà essere svolto avvalendosi della collaborazione del CONI e del CIP che esercitano a loro volta funzioni di indirizzo e controllo sugli organismi affiliati.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente	4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente	

Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.	Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport attraverso il CONI o il CIP revoca la qualifica di ente dilettantistico dandone comunicazione agli organismi affiliati.	
--	---	--

Art. 25 - Lavoratore sportivo

Testo attuale	Modifiche proposte
1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”;	È lavoratore sportivo ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.”. Le mansioni dovranno essere definite con decreto del Ministero del Lavoro su proposta del CONI e del CIP.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.”;	
2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.	
3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici	

<p>delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p>4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. ABROGATO</p>	<p>4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo, svolta in maniera occasionale rientra tra i redditi diversi di cui all'art. 67, co.1, lett. m, del TUIR, entro i limiti di cui all'art. 69 del TUIR.</p>
<p>5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.</p>	<p>5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti instaurati in ambito sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.</p>
<p>6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso di applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art.35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'art. 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art.36, comma 6 quater.</p>	<p>6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al comma 6 rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che potrà rilasciarla in base alle disposizioni previste da apposito decreto che dovrà essere emanato dal Ministero della Funzione Pubblica entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto. In tal caso di applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art.35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'art. 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art.36, comma 6 quater.</p>

<p>6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.</p>	<p>6-bis. Il direttore di gara, gli arbitri e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, sono lavoratori sportivi ricorrendone i presupposti previsti dal presente decreto, e i relativi contratti sono stipulati sulla base delle disposizioni che regolano il lavoro sportivo.</p> <p>Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.</p>
--	--

Art. 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Testo Attuale	Modifiche
<p>1. Il lavoro sportivo prestatato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.</p>	
<p>2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:</p> <p>a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;</p> <p>b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.</p>	<p>2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:</p> <p>a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;</p> <p>b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva e rientrano tra quelle espressamente previste con Decreto del Ministero del Lavoro di cui all'art. 25, comma 1.</p>
<p>3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al</p>	

<p>Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.</p>	
<p>4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.</p>	
<p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1 aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.”.</p>	

Art. 35 – Trattamento Pensionistico

Testo Attuale	Modifiche proposte
<p>1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.</p>	
<p>2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.</p>	
<p>3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.</p>	
<p>4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.</p>	

<p>5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.</p>	
<p>6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento.</p>	
<p>7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art.2 co.26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro”;</p>	
<p>8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro</p>	
	<p>8-bis Per i lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento per redditi fino ad euro 25.000 annui, mentre per la parte eccedente l'aliquota è stabilita in misura pari al 33%.</p>
<p>8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle</p>	<p>8-ter. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle</p>

prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.	prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7, 8 e 8 bis, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.	
8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.	
8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.”.	

Art. 36 - Trattamento tributario

Testo Vigente	Modifiche Proposte
1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, é soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	
2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, é fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	
3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo	

148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	
4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.	
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.”;	
“6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.	
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di Euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.”;	
6- quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive	6- quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive

Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.	Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per tali somme è prevista la soglia di esenzione fino a euro 2.000 e la ritenuta sarà applicata sulle somme eccedenti tale importo.
---	--

Art. 37 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Testo Vigente	Modifiche Proposte
1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.	
2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, co.1, secondo periodo	
3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.	
4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.”;	4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7 , 8-bis, 8-ter e 8-quater e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.”;
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.	

D.LGS. 39/21

Art. 5 – Struttura Registro

Testo attuale	Modifiche proposte (in rosso)	Commento
1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.	1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal CONI e/o dal CIP che svolgono, nell'ambito delle discipline riconosciute dal Coni e/o dal CIP , attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva.	In analogia con le modifiche richieste sopra si ribadisce il riconoscimento attraverso CONI e CIP in analogia a quanto previsto dal successivo comma 3
2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.	2. A seguito dell'iscrizione nel Registro sarà possibile certificare la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, mediante la verifica delle attività effettivamente svolte , per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.	La certificazione richiede da parte degli organismi affilianti una attenta verifica delle attività svolte dalla asd/ssd. Le attività svolte devono essere trasmesse periodicamente e costantemente dagli Organismi Affilianti al Registro.
3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.	3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.	
Art. 6		
Iscrizione nel Registro		
1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante.	1. La prima domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante su delega del CONI o del CIP . Per gli anni successivi sarà sufficiente l'affiliazione ad un Organismo Affiliante che provvederà a comunicare il rinnovo al Registro e le eventuali variazioni relativi ai dati di cui al successivo comma 2.	E necessario distinguere tra la prima iscrizione e quelle successive. Nel caso di rinnovo si ritiene opportuno semplificare gli adempimenti evitando di depositare nuovamente documenti già presenti. Al fine di velocizzare e semplificare gli adempimenti sarebbe opportuno affidare agli organismi affilianti l'esame della documentazione.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:	2. Alla domanda, a cura dell'organismo affiliante, è allegata la seguente documentazione;	
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;	a) Atto Costitutivo e statuto, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;	
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;	b) sede legale, posta certificata e dati del legale rappresentante	
c) la data dello statuto vigente	c) la data e numero registrazione dello statuto vigente	
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;	d) l'oggetto sociale con espressa indicazione delle attività sportive, didattiche e formative relative alle discipline sportive riconosciute dal Coni e dal CIP;	
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori	e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;	
f) i dati dei tesserati	f) i dati dei tesserati	
	g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);	La presenza di tali dati è fondamentale per un censimento degli impianti, inoltre è già nota a tante federazioni per cui non richiede particolari complicazioni
3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.	3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica, entro il 31 gennaio di ogni anno, verifica la correttezza dei dati indicati al comma 2 e, provvede all'eventuale aggiornamento anche tramite l'organismo affiliante allegando i verbali attestanti le modifiche. Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto economico finanziario lo stesso	Ogni asd/ssd dovrà avere la possibilità di conoscere i dati della propria posizione al fine di poter chiedere all'organismo affiliante eventuali integrazioni volte a dimostrare le attività svolte con i propri tesserati. Appare invece fondamentale prevedere la possibilità per le asd di depositare il rendiconto approvato (le ssd depositano il bilancio al registro imprese) al

	dovrà essere depositato nel registro a cura del legale rappresentante dell'asd.	fine di indicare alle stesse un obbligo previsto dalla legge e poterlo opporre a terzi in caso di verifica,
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori.	3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori.	
4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:	4. L'iscrizione ha effetto immediato ai fini del riconoscimento.	Il termine dei 45 giorni che sospende l'iscrizione e il riconoscimento a fini sportivi appare incompatibile con le reali esigenze dello Sport. è preferibile prevedere l'effetto immediato dell'iscrizione e poi la possibilità di controllo e cancellazione nei trenta giorni successivi qualora vi siano dati mancanti.
a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;		
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;		
c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.		
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.	5 - Entro trenta giorni dall'iscrizione, in caso di insussistenza di alcune condizioni previste dalla legge il Dipartimento per lo sport, può chiedere l'integrazione della documentazione.	
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta	6 - Trascorsi sessanta giorni senza che l'asd/ssd abbia ottemperato alle richieste il Dipartimento provvede alla cancellazione con effetto dalla data di iscrizione.	

giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.		
	<p>Gli Organismi Affiliati provvedono mensilmente ad aggiornare i dati delle affiliate in merito a :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tesserati identificati con dati anagrafici e codice fiscale 2. Attività sportive, didattiche e formative svolte sotto l'egida dell'organismo affiliante con indicazione delle asd/ssd e dei rispettivi tesserati partecipanti 	<p>È preferibile che siano gli organismi affiliati ad aggiornare i dati in loro possesso (tesserati, partecipanti a gare, iscritti a corsi di didattica e formazione, etc.) piuttosto che costringere gli enti sportivi ad autocertificare le attività svolte.</p>